

to impositivo per entrambe. Vedi anche Norma di comportamento n. 150.

PLUSVALENZE - Artt. 86 / 2425 / 2427

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. Si riferiscono a beni diversi da quelli che generano ricavi.

Occorre fare attenzione se, relativamente al bene in oggetto, erano stati effettuati ammortamenti anticipati non imputati a Fondo ammortamento in quanto accantonati in appositi conti del passivo o del netto.

Ammortamenti ridotti - Per il Min. Fin. l'ammortamento inferiore alla metà era perso definitivamente (R.M. 22.11.01 n. 187/E); fiscalmente aumentava così la plusvalenza tassabile (parere contrario: Cass. Sent. n. 2992 dep. 1.4.96 e n. 10412 del 27.3.98). Dal 2004 non esiste più il limite minimo fiscale per le quote di ammortamento: quindi tale problematica è superata.

Se dal bilancio di verifica risulta aperto il c/ Plusvalenze occorre analizzare se si tratta di plusvalenze:

- a) realizzate mediante cessioni a titolo oneroso;
- b) conseguenti a risarcimenti a seguito di perdita o danneggiamento di beni ammortizzabili.
- c) derivanti da assegnazione ai soci (o dal consumo personale o familiare dell'imprenditore).

Le plusvalenze sub a) e b) concorrono a formare il reddito tassabile (art. 86.4), a scelta del contribuente:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate; o
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre il quarto (quindi da 2 a 5). Il differimento è possibile se il bene che ha originato la plusvalenza era **posseduto da più di 3 anni**. Il triennio decorre:
 - dalla data di acquisto, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali (controllare date Ddt e fatture);
 - dalla data di acquisto del bene da parte della società di leasing (R.M. n. 379 del 17.12.2007);
 - dall'iscrizione in bilancio per le immobilizzazioni finanziarie (si considerano cedute per prime quelle acquisite in data più recente).

♦ Le partecipazioni acquisite mediante esercizio del diritto di opzione si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o quote da cui deriva il diritto di opzione e non alla data in cui il diritto viene esercitato; il triennio decorre quindi dalla data di acquisizione originaria (C.M. n. 73/E del 27.5.94).

♦ Per i beni costruiti in economia il triennio decorre dalla data di utilizzo riscontrabile sul registro cespiti.

♦ E' comunque rateizzabile la plusvalenza che deriva dalla cessione di un bene (nella fattispecie, un marchio) che non è mai risultato in bilancio in quanto acquisito a titolo originario (R.M. 9/611 del 10.8.91).

♦ Per le cessioni di azienda o rami aziendali il triennio decorre: dall'acquisto o, in mancanza, dall'inizio dell'attività ceduta.

♦ Conferimenti, fusioni, scissioni, permutate di partecipazioni e trasformazioni, non interrompono l'anzianità. Anche le partecipazioni ricevute in cambio di conferimenti agevolati conservano l'anzianità dei beni conferiti o delle partecipazioni date in cambio (artt. da 172 a 177).

♦ Secondo l'Assonime (n. 71/1994) in presenza di diverse plusvalenze rateizzabili è possibile imputarne alcune e rateizzarne altre se le plusvalenze hanno diversa origine (es. alcune di cui al punto a) altre b); se invece le plusvalenze appartengono ad uno stesso gruppo - tutte sub a) o sub b) - vi sono dubbi sulla possibilità di diversificare la scelta.

♦ La cessione dei beni ai creditori in sede di CONCORDATO PREVENTIVO non costituisce realizzo delle plusvalenze (art. 86.5).

♦ Le plusvalenze su cessioni auto a deducibilità parziale, sia acquisite in proprietà che detenute in leasing, sono tassabili nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (art. 164; R.M. 379/2007).

Durante l'esercizio sono stati ceduti beni ammortizzabili? Sono state cedute quote di società?

Sono state contabilizzate le eventuali plusvalenze?

CONTABILIZZAZIONE - Le plusvalenze possono trovare una doppia collocazione nel conto economico UE:

- se sono plusvalenze su cessioni ordinarie per l'impresa, andranno alla voce A.5 Altri ricavi (es. su cessione di impianti, di automezzi, di mobili e macchine d'ufficio);

- se invece derivano da operazioni straordinarie sono classificate nella voce E.20 Proventi straordinari (es. su cessione di immobili, di ramo di azienda, di una intera linea produttiva).

Alla manifestazione:

Clients	C.II.1	a	==/==
			Bene ammortizzabile Plusvalenze su beni strumentali A.5 / E.20 Iva c/ vendite

Se a fine esercizio, avendone la possibilità, si opta per la rateizzazione, esempio in 5 esercizi, sull'Unico:

- tra le variazioni in diminuzione: l'intera plusvalenza;